

STATUTO DELLA

SOCIETA' DI

GINNASTICA

S. GIORGIO '79 - DESIO

SOMMARIO

Art. 1 - Finalita'	Pag. 1
Art. 2 - Soci	Pag. 1-2
Art. 3 - Entrate e patrimonio sociale	Pag. 3
Art. 4 - Quote sociali	Pag. 3
Art. 5 - Organi sociali	Pag. 3
Art. 6 - Assemblea	Pag. 3 - 4
Art. 7 - Partecipazione all'Assemblea	Pag. 4
Art. 8 - Deleghe	Pag. 4
Art. 9 - Convocazione	Pag. 4 - 5
Art. 10 - Attribuzioni all'Assemblea	Pag. 5
Art. 11 - Il Presidente	Pag. 6
Art. 12 - Consiglio Direttivo	Pag. 6 - 7 - 8
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 8
Art. 14 - Approvazione bilancio	Pag. 8
Art. 15 - Incompatibilità	Pag. 9
Art. 16 - Clausola compromissoria	Pag. 9
Art. 17 - Giurì D'Onore	Pag. 9
Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione	Pag. 10
Art. 19 - Norme integrative	Pag. 10

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 DESIO

Art. 1 – FINALITA’

1. E’ costituita in Desio, con durata illimitata, l’Associazione Sportiva a carattere apartitico e aconfessionale, denominata A.S. DIL. GINNASTICA SAN GIORGIO 79 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
2. L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine l’incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d’Italia attraverso:
 - a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive,
 - b) l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistica e non;
 - c) ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.
3. L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.
4. L’Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamento; si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.
5. I colori sociali sono il giallo e il blu.
6. L’Associazione ha sede legale in Desio (Mi), Via Garibaldi 257.

Art. 2 – SOCI

1. L’Associazione è costituita dai sotto elencati Soci:
 - a) **FONDATORI**
 - b) **BENEMERITI**
 - c) **EFFETTIVI**
 - d) **SOSTENITORI**
 - e) **MINORENNI**
 - f) **ATLETI**
2. I SOCI FONDATORI sono coloro che hanno fondato l’Associazione.
3. I SOCI BENEMERITI sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all’Associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati Benemeriti dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

4. I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza alla Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione da un Socio Effettivo.
5. I SOCI SOSTENITORI sono coloro che versano liberamente contributi in favore dell'Associazione, pur non facendone parte attiva.
6. I SOCI MINORENNI sono equiparati ai Soci Effettivi. Possono comunque essere ammessi solo a seguito di domanda di iscrizione munita del benestare dei genitori esercenti la patria potestà, a condizione che abbiano compiuto il 3° anno di età.
7. I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso di tessera Federale, svolgono attività agonistica o promozionale. I Soci Atleti potranno godere di particolare assistenza a supporto dell'attività sportiva. La tessera Federale vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme.
8. L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:
 - a) avere una condotta morale corretta;
 - b) avere senso di responsabilità nello svolgimento delle attività comuni.Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.
9. L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio Atleta è di 8 anni.
10. Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.
11. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) morosità a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La deliberazione di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
 - c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione.
12. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.
E' ammessa la sanzione della sospensione per azioni meno gravi, lesive dell'Associazione che sarà comminata dal Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione e sulla sospensione sono impugnabili entro 30 gg. Davanti al Giurì d'Onore di cui all'art. 17.

Art. 3 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o di Enti pubblici o privati;
 - c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

2. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
 - b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
 - c) da tutti gli beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;
 - d) da donazioni, lasciti o successioni.

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 4 – QUOTE SOCIALI

1. Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria.

2. I soci che a seguito di invito scritto non provvederanno, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

3. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 1 anno comporterà la cancellazione del Socio inadempiente che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono.
 - a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Giuri d'Onore.

Art. 6 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
3. L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere convocata su richiesta della maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi che abbiano un'anzianità di iscrizione in qualità di Socio di almeno 3 mesi.
2. Sono altresì inviatati all'Assemblee, con il solo diritto di parola, i Soci Fondatori e Benemeriti, che avranno diritto al voto se sono anche Soci Effettivi.
3. I Soci atleti di età superiore ai 18 anni hanno diritto al voto solo limitatamente alle deliberazioni assembleari da assumersi in sede straordinaria relative alla approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

ART. 8 - DELEGHE

1. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura.
2. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

ART. 9 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da affiggere negli spazi sociali dell'Associazione o con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

3. Per le Assemblee elettive, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di oltre un terzo dei Soci.
4. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci.
Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati che costituiscono almeno i due terzi di tutti i Soci.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dell'Assemblea stessa. Il Presidente o di chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell'Assemblea.
6. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti.

ART. 10 ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei Soci in sede ordinaria:
 - a) discute ed approva la relazione morale – tecnica – finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dall'organo competente;
 - c) elegge, fra tutti i Soci con diritto di voto, con votazione palese e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni, su richiesta di almeno 3 Soci la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto, in modo disgiunto, in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione;
 - d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
 - e) nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulle proposte di radiazione;
 - g) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.
2. L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:
 - a) delibera le modifiche statutarie;
 - b) decide sulle questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria o sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
 - c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;
 - d) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica, ovvero in caso di parità di carica da quello più anziano di età.
4. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano li estremi dell'urgenza ali da legittimare l'intervento.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 4 consiglieri, eletti dai Soci.
2. Essi durano in carica n° 4 anni e sono rieleggibili.
3. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi amministrativi dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo – i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti – elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce alcune una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
7. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.
8. Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
9. I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidamente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione Ginnastica d'Italia.

10. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre il conto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
 - c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
 - e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'Assemblea;
 - g) propone all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci la nomina dei Soci Benemeriti;
 - h) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
 - i) delibera sulle proposte di radiazione da parte dei Giuri' d'Onore.
11. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della federazione Ginnastica d'Italia.
12. E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a Soci o componenti di organi deliberativi e/o di controllo per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
13. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro dei Consiglieri mancanti per cooptazione, fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, che dovrà provvedere all'elezione dei Membri cessati.
14. Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo – anche non contemporanee – comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.
15. In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

16. Qualora, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi la "Relazione morale – tecnica – finanziaria" del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.
2. Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
3. Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
4. In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.
5. Il Collegio esercita la vigilanza sulla amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
6. Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. Il caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso della legislatura, subentra il revisore supplente.

ART. 14 – APPROVAZIONE BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il conto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.
2. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e o capitale.
3. Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.
4. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

5. I conti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nel 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

ART. 15 - INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, Consigliere e Segretario dell'Associazione è incompatibile con la qualifica di tecnico o istruttore sociale.
2. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica comprese quelle tecniche.
3. Non può essere eletto componente di organi deliberativi e/o di controllo chi riceve compensi o onorari per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, anche se Socio.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto, i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica D'Italia, le deliberazioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.
2. I Soci si impegnano altresì, a non adire a vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra gli stessi Soci in relazione all'attività societaria o nei confronti dell'Associazione.
3. Tutte le controversie fra Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al Giurì d'Onore.

ART. 17 - GIURI' D'ONORE

1. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Giurì d'Onore costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che abbia competenza specifica, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
2. Al Giurì d'Onore, che svolge compiti di collegio arbitrale irritale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà per il Socio l'immediata radiazione.
3. I provvedimenti disciplinari possono essere comunicati sulla base del regolamento di disciplina o in mancanza di esso sulla base dello Statuto e del regolamento di disciplina della F.G.I.

ART. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l' approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati che costituiscono almeno i due terzi di tutti i Soci.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, acquisito il parere di cui all'Organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23 dicembre 1996 n. 662, delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo diversa destinazione disposta dalla legge:
 - a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe;
 - b) destinato a finalità di pubblica utilità.
4. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.
5. Eventuali beni in uso o non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

ART. 19 NORME INTEGRATIVE

1. Il presente statuto sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.
2. Eventuali modifiche apportate al presente statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea generale Straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione.
3. Per tutto quanto in esso non contemplato, vigono le norme della Federazione Ginnastica d'Italia in quanto applicabili.